



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 ottobre 2009 (06.11)
(OR. en)**

14732/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0099 (COD)**

**ECOFIN 650
EF 146
CODEC 1211**

NOTA

Mittente: Presidenza
alle: delegazioni

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza

- Compromesso della Presidenza

Si allega per le delegazioni un compromesso della presidenza relativo alla proposta della Commissione in oggetto emerso dalla riunione del 15 ottobre e dalle successive osservazioni delle delegazioni.

Rispetto alla proposta della Commissione, le aggiunte sono sottolineate e le soppressioni indicate con "(...)".

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti
patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle
politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea,
previa consultazione del (...) Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) Un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario ha portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Le cause di tale assunzione di rischi sono molte e complesse, ma vi è accordo tra le autorità di vigilanza e gli organismi regolatori, tra cui il G20 e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, nel ritenere che l'inadeguatezza dei regimi retributivi di alcuni istituti finanziari vi abbia contribuito. Le politiche retributive che incentivano un'assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall'istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un'eccessiva assunzione di rischi. In tale ambito i principi fissati dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e concordati e approvati a livello internazionale rivestono particolare importanza.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi³ ed al suo esercizio impone agli enti creditizi di dotarsi di dispositivi, strategie, processi e meccanismi per la gestione dei rischi a cui sono esposti. A norma della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi⁴, il predetto obbligo si applica alle imprese di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE⁵ del Consiglio. La direttiva 2006/48/CE impone alle autorità competenti di riesaminare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi e di determinare se i fondi propri detenuti dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento interessati assicurano la gestione sana e la copertura dei rischi a cui l'ente o l'impresa sono o potrebbero essere esposti. La vigilanza viene effettuata su base consolidata in relazione ai gruppi bancari e include le società di partecipazione finanziaria e gli istituti finanziari collegati in qualsiasi paese.
- (3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi. In queste categorie di personale dovrebbero rientrare quanto meno l'alta direzione, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker") e le funzioni di controllo.

³ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁴ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

⁵ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

- (4) Dato che un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia attuato in maniera uniforme. È pertanto opportuno definire chiaramente i principi di una sana politica retributiva per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l'assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell'istituto. Tali principi riconoscono che gli enti creditizi e le imprese di investimento possono applicare le disposizioni in modi diversi a seconda delle loro dimensioni, della loro organizzazione interna e della natura, portata e complessità delle loro attività. In particolare il rispetto della totalità dei principi potrebbe essere eccessivo per le imprese di investimento di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e (...) 3 della direttiva 2006/49/CE. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell'istituto finanziario, occorre che l'organo di direzione di ogni ente creditizio e impresa di investimento nella sua funzione di sorveglianza (...) adotti e riesamini periodicamente i principi generali da applicare (...). A tale proposito l'organo di direzione nella sua funzione di sorveglianza potrebbe, se necessario e a seconda del diritto societario nazionale, essere considerato alla stregua del consiglio di sorveglianza.
- (4bis) Gli enti creditizi e le imprese di investimento rilevanti per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e (...) complessità delle loro attività dovrebbero istituire un comitato retribuzioni quale parte integrante della loro struttura di governo societario e della loro organizzazione.
- (5) Occorre che la politica retributiva miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati.

- (5bis) Per garantire la coerenza delle pratiche retributive in tutto il settore è opportuno specificare alcuni obblighi precisi. Componenti variabili della retribuzione garantite non sono conformi ad una gestione sana dei rischi o al principio della ricompensa per i risultati ottenuti e, di norma, andrebbero vietate.
- (5ter) Una parte sostanziale, dal 40% al 60%, della componente variabile della retribuzione dovrebbe essere spalmata (...) su un periodo di tempo appropriato. Tali porzioni dovrebbero crescere significativamente col crescere del livello di anzianità e/o responsabilità. Inoltre (...) una parte sostanziale della componente variabile della retribuzione dovrebbe essere assegnata in azioni o strumenti legati alle azioni dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato. Nel caso di enti creditizi o imprese di investimento non quotati, il pagamento dovrebbe, se del caso, essere effettuato mediante altri strumenti non monetari. In tale ambito il principio di proporzionalità è molto importante, in quanto applicare tali obblighi nel contesto di enti creditizi e imprese di investimento di piccole dimensioni può non sempre essere opportuno.
- (5quater) Gli enti creditizi o le imprese di investimento dovrebbero assicurare che la componente variabile complessiva della retribuzione non limiti la loro capacità di rafforzare la loro base di capitale. L'entità dell'aumento di capitale richiesto dovrebbe essere in funzione della posizione patrimoniale corrente dell'ente o dell'impresa. A tale riguardo le autorità nazionali competenti dovrebbero avere il potere di limitare la componente variabile della retribuzione, ad esempio sotto forma di percentuale dei ricavi netti complessivi, quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale.
- (5quingies) Gli enti creditizi o le imprese di investimento dovrebbero chiedere ai membri del personale di impegnarsi a non avvalersi di strategie di copertura personale o assicurazioni per ovviare agli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi retributivi.
- (6) I principi relativi a (...) sane politiche retributive enunciati nella raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari⁶ (...) sono in linea con i principi (...) della presente direttiva e li integrano.

⁶ C(2009) 3159.

- (7) Occorre che le disposizioni in materia di retribuzione facciano salvi le disposizioni dell'articolo 137, paragrafo 5 del trattato, i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la legislazione applicabile in materia di diritti e coinvolgimento degli azionisti e le responsabilità generali degli organi di amministrazione o vigilanza dell'istituto interessato, nonché, laddove applicabile, i diritti (...) delle parti sociali nelle trattative collettive.
- (8) Per assicurare il rispetto rapido ed effettivo delle norme, occorre che le autorità competenti abbiano il potere di imporre misure o sanzioni finanziarie o non finanziarie per la violazione degli obblighi di cui alla direttiva 2006/48/CE, tra cui l'obbligo di dotarsi di politiche retributive in linea con una gestione dei rischi sana ed efficace. Occorre che le misure e le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.
- (9) Per assicurare un efficiente controllo di vigilanza dei rischi posti da strutture retributive inadeguate, occorre che le politiche e le pratiche retributive adottate dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento siano assoggettate al riesame delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Nel corso del riesame, le autorità di vigilanza devono valutare se le predette politiche e pratiche possano incoraggiare un'eccessiva assunzione di rischi da parte del personale in questione.
- (10) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle pratiche retributive, è opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) assicuri l'esistenza di orientamenti su politiche retributive sane nel settore bancario. È opportuno che il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) assista nell'elaborazione dei predetti orientamenti nella misura in cui si applicano anche alle politiche retributive per le persone partecipanti alla fornitura dei servizi di investimento e all'esercizio delle attività di investimento da parte di enti creditizi e di imprese di investimento rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (...) relativa ai mercati degli strumenti finanziari.⁷

⁷ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

- (11) Dato che politiche retributive e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi a cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, occorre prendere rapidamente dei rimedi e, se necessario, appropriate misure correttive. Di conseguenza è opportuno assicurare che le autorità competenti abbiano il potere di imporre (...) ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti a risolvere i problemi individuati nell'ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche retributive. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l'obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, tra cui le strutture retributive, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura l'obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi.
- (12) Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni dettagliate sulle loro politiche (...) retributive, sulle loro pratiche e, per motivi di riservatezza, sugli importi complessivi destinati al personale la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell'ente. Tuttavia, occorre che quest'obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.⁸
- (13) Il riesame dei rischi a cui l'ente creditizio potrebbe essere sottoposto deve sfociare in misure di vigilanza efficaci. È pertanto necessario assicurare un'ulteriore convergenza al fine di sostenere decisioni comuni delle autorità di vigilanza e di assicurare pari condizioni di concorrenza nell'ambito della Comunità.
- (14) (...) È opportuno introdurre un regime patrimoniale distinto per le cartolarizzazioni miranti a segmentare aggregati di esposizioni contenenti una o più posizioni inerenti a cartolarizzazione, in quanto tali ricartolarizzazioni sono soggette a rischi di credito più elevati che non le normali cartolarizzazioni.

⁸ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (15) Gli enti creditizi dovrebbero valutare se le esposizioni nel quadro di programmi di cambiali finanziarie garantite da attività costituiscano esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni, incluse le esposizioni nel quadro di programmi che acquisiscono segmenti di rango più elevato di aggregati distinti di mutui effettivamente detenuti ("whole loans") nessuno dei quali costituisca un'esposizione inerente a cartolarizzazione o ricartolarizzazione, ed in cui la protezione della prima perdita per ciascun investimento è assicurata dal venditore dei mutui stessi. In quest'ultimo caso una linea di liquidità specifica dell'aggregato non dovrebbe in generale essere un'esposizione inerente a ricartolarizzazione, in quanto rappresenta un segmento di un singolo aggregato di attività (ovvero l'aggregato applicabile di mutui effettivamente detenuti) che non contiene alcuna esposizione inerente a cartolarizzazione. Invece un supporto del credito relativo ad un intero programma che copra solo alcune delle perdite al di là della protezione assicurata dal venditore per i diversi aggregati sarebbe in generale assimilato ad una segmentazione del rischio di un aggregato di attività multiple contenente almeno un'esposizione inerente a cartolarizzazione, e rappresenterebbe pertanto un'esposizione inerente a ricartolarizzazione. Tuttavia se tale programma si finanzia esclusivamente con un'unica categoria di cambiali finanziarie e se il supporto di credito relativo ad un intero programma non costituisce una ricartolarizzazione o se la cambiale finanziaria è interamente sostenuta dall'ente creditizio promotore, lasciando l'investitore che sottoscrive la cambiale finanziaria di fatto esposto al rischio di inadempimento del promotore invece degli aggregati o delle attività soggiacenti, allora la cambiale finanziaria in questione non dovrebbe in genere essere considerata un'esposizione inerente a ricartolarizzazione.
- (16) (...)
- (17) Occorre che le disposizioni sulla valutazione prudente di cui alla direttiva 2006/49/CE si applichino a tutti gli strumenti valutati al valore equo, siano essi inseriti nel portafoglio di negoziazione degli enti o esterni ad esso. Occorre chiarire che, qualora l'applicazione della valutazione prudente porti ad un valore contabile inferiore rispetto a quello rilevato in bilancio, il valore assoluto della differenza viene dedotto dai fondi propri.
- (18) È opportuno che gli enti possano scegliere se applicare un requisito patrimoniale o dedurre dai fondi propri le posizioni inerenti a cartolarizzazione che ricevono un fattore di ponderazione del rischio pari a 125% ai sensi della presente direttiva, siano esse inserite nel portafoglio di negoziazione o esterne ad esso.
- (19) È opportuno che i requisiti patrimoniali per i rischi di regolamento si applichino anche agli elementi esterni al portafoglio di negoziazione.

- (20) Occorre impedire che gli enti cedenti o promotori possano eludere il divieto di sostegno implicito mediante i loro portafogli di negoziazione al fine di fornire detto sostegno.
- (21) Fatte salve le informazioni previste esplicitamente dalla presente direttiva, gli obblighi di informativa mirano a fornire ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti. Occorre pertanto che gli enti siano tenuti a comunicare altre informazioni non menzionate esplicitamente nella presente direttiva se necessarie al predetto scopo.
- (22) Per assicurare un'attuazione uniforme in tutta la Comunità della direttiva 2006/48/CE, nel 2006 la Commissione e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria hanno istituito un gruppo di lavoro (Gruppo per l'attuazione della direttiva sui requisiti patrimoniali - CRDTG), con il compito di esaminare le questioni relative all'attuazione della direttiva e di trovare soluzioni adeguate. Secondo il CRDTG, alcune disposizioni tecniche delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE devono essere ulteriormente specificate. Occorre pertanto modificare dette disposizioni.
- (23) È opportuno che nei casi in cui una valutazione esterna del merito di credito per una posizione inerente a cartolarizzazione incorpori l'effetto della protezione del credito fornita dall'ente investitore stesso, l'ente non possa beneficiare del fattore di ponderazione del rischio ridotto risultante da detta protezione. Ciò non dovrebbe tuttavia portare ad una deduzione della cartolarizzazione dal capitale, se esistono altre modalità per determinare un fattore di ponderazione del rischio conforme al rischio effettivo della posizione, senza tener conto della predetta protezione del credito.
- (24) In materia di cartolarizzazione, occorre rafforzare notevolmente gli obblighi di informativa a carico degli enti. Essi dovrebbero in particolare anche tener conto dei rischi insiti nelle posizioni inerenti a cartolarizzazione inserite nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, al fine di assicurare un'adeguata trasparenza per quanto riguarda la natura delle attività di cartolarizzazione di un ente, le informazioni dovrebbero far emergere in quale misura l'ente è promotore di SSPE e il coinvolgimento di talune imprese collegate, in quanto parti strettamente collegate possono comportare rischi permanenti per l'ente interessato.

- (25) Occorre allineare la copertura per rischi specifici delle posizioni inerenti a cartolarizzazione ai requisiti patrimoniali che si applicano al portafoglio bancario, dato che questi ultimi consentono un trattamento più differenziato e sensibile al rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione.
- (26) Considerate le carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare gli standard dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che la copertura patrimoniale includa una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti patrimoniali in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mediante approcci basati sui modelli interni, occorre limitare la possibilità degli istituti di modellizzare i rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.
- (26 bis) Il Comitato di Basilea sta conducendo uno studio di impatto sulle coperture patrimoniali per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, incluse quelle che risulterebbero dal trattamento specifico della negoziazione delle correlazioni. Quando i requisiti patrimoniali relativi al portafoglio di negoziazione delle correlazioni sono determinati utilizzando (...) un approccio di modellizzazione interna, secondo le attuali stime parrebbe appropriato fissare il livello minimo all'8%, come indicato nell'allegato V, punto 51, della direttiva 2006/49/CE. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alle misure approvate a livello internazionale per quanto concerne la metodologia e i livelli minimi. Inoltre, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare i necessari adattamenti tecnici alla luce dell'evoluzione della situazione internazionale, inclusa una modifica del livello minimo. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(26 ter) L'articolo 152 della direttiva 2006/48/CE prevede che determinati enti creditizi detengano fondi propri di importo almeno pari a taluni importi minimi specificati, per i tre periodi di dodici mesi tra (...) il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2009. Alla luce dell'attuale situazione del settore bancario e della proroga delle disposizioni transitorie in materia di capitale minimo adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, è opportuno rinnovare (...) tale requisito per un periodo di tempo limitato sino al 31 dicembre 2011.

(26 quater) Al fine di non dissuadere gli enti creditizi dall'adottare il metodo basato sui rating interni (IRB) o i metodi avanzati di misurazione (AMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali durante il periodo transitorio a motivo di costi di attuazione eccessivi e sproporzionati, gli enti creditizi che passano all'IRB o agli AMA dopo la fine del 2009 e che hanno quindi precedentemente calcolato i loro requisiti patrimoniali secondo metodi meno sofisticati possono, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, essere autorizzati ad utilizzare metodi meno sofisticati quale base per il calcolo della soglia transitoria. Le autorità competenti dovrebbero sorvegliare attentamente i loro mercati e (...) assicurare condizioni di parità in tutti i loro mercati e segmenti di mercato nonché evitare distorsioni nel mercato interno.

(26 quinquies) Conformemente all'articolo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(27) Occorre pertanto modificare conformemente le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

(1) All'articolo 4, sono aggiunti i seguenti punti 40) bis e 40) ter:

"40) bis "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione (...) in cui il rischio associato ad un aggregato sottostante di esposizioni viene diviso in segmenti ed almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione inerente a cartolarizzazione;

40) ter "posizione inerente a ricartolarizzazione": esposizione su una ricartolarizzazione;"

(2) L'articolo 22 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili e politiche e pratiche retributive che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio."

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura l'esistenza di orientamenti su sane politiche retributive in linea con i principi di cui all'allegato V, punti 23 e 23 bis (...). Gli orientamenti tengono altresì conto dei principi per sane politiche retributive enunciati nella raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari. Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari coopera strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria al fine di assicurare l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e all'esercizio delle attività di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (...) relativa ai mercati degli strumenti finanziari."

(3) All'articolo 54 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri assicurano che, ai fini del primo comma, le rispettive autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni e misure finanziarie e non finanziarie. Le sanzioni e le misure devono essere effettive, proporzionate e dissuasive."

(4) L'articolo 57 è così modificato:

a) al primo comma, la lettera r) è sostituita dalla seguente:

"r) l'importo dell'esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250% ai sensi della presente direttiva (...), e l'importo dell'esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione alle quali verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari a 1 250% se fossero detenute al di fuori del portafoglio di negoziazione dallo stesso ente creditizio."

b) (...)

(5) All'articolo 64 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Gli enti creditizi applicano i requisiti di cui all'allegato VII, parte B, della direttiva 2006/49/CE a tutte le loro attività misurate al valore equo nel calcolo dell'importo dei fondi propri e (...) deducono dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere da i) a k) dell'articolo 57 l'importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie (...). Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora orientamenti sulle modalità di applicazione della presente disposizione."

(6) All'articolo 66, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da l) a r) è dedotto per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere da i) a k) dello stesso articolo e per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo, una volta applicate le limitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) eccede il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dell'articolo 57, l'eccedenza è dedotta dal totale degli elementi di cui allo stesso articolo, lettere da a) a c) bis, meno quelli di cui alle lettere da i) a k).

Gli elementi di cui all'articolo 57, lettera r), non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio ai fini dell'articolo 75 conformemente alla presente direttiva (...) o nel calcolo dei requisiti patrimoniali conformemente all'allegato I o V della direttiva 2006/49/CE."

(7) All'articolo 75, le lettere b) e c) (...) sono sostituite dalle seguenti:

"b) relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, per il rischio di posizione, per il rischio di controparte e, qualora sia possibile superare i limiti di cui agli articoli da 111 a 117, per i grandi fidi che superano tali limiti, i requisiti patrimoniali determinati conformemente all'articolo 18 e al capo V, sezione 4 della direttiva 2006/49/CE;

c) relativamente a tutte le loro attività, per il rischio di cambio, per il rischio di regolamento e per il rischio di variazione del prezzo delle merci, i requisiti patrimoniali definiti conformemente all'articolo 18 della direttiva 2006/49/CE;"

(8) All'articolo 101, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(...)

"1. Un ente creditizio promotore o un ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione ad una società veicolo di cartolarizzazione per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti, non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori."

(9) (...)

L'articolo 136 è così modificato:

Al paragrafo 1, secondo comma, è inserita una nuova lettera f):

"f) esigere che gli enti creditizi limitino la componente variabile della retribuzione in percentuale dei ricavi netti complessivi (...) quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale".

All'articolo 136, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini della determinazione del livello appropriato di fondi propri(...) sulla base del riesame e della valutazione effettuati conformemente all'articolo 124, le autorità competenti valutano se sia eventualmente necessario imporre uno specifico requisito in materia di fondi propri superiore al livello minimo necessario per coprire i rischi ai quali un ente creditizio sia o possa essere esposto, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di valutazione(...) degli enti creditizi di cui all'articolo 123;
- b) i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui all'articolo 22;
- c) il risultato del riesame(...) e della valutazione(...) effettuati conformemente all'articolo 124."

(10) All'articolo 145, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti creditizi adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti dai paragrafi 1 e 2 e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, anche per quanto riguarda la sua verifica e la sua frequenza. Gli enti creditizi si dotano inoltre di politiche per valutare se la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio.

Qualora l'informativa non trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti creditizi comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste al paragrafo 1. Tuttavia, essi sono tenuti a pubblicare solo informazioni che siano rilevanti e che non siano esclusive dell'ente creditizio o riservate secondo i criteri tecnici di cui all'allegato XII, parte 1."

(10 bis) All'articolo 152 sono inseriti i seguenti paragrafi da 5 bis a 5 sexies:

"5 bis. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89 detengono fino al 31 dicembre 2011 fondi propri di importo sempre superiore o uguale all'importo indicato al paragrafo 5 quater o al paragrafo 5 quinquies, se applicabile.

5 ter. Gli enti creditizi che applicano i metodi avanzati di misurazione di cui all'articolo 105 per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo detengono fino al 31 dicembre 2011 fondi propri di importo sempre superiore o uguale all'importo indicato al paragrafo 5 quater o al paragrafo 5 quinquies, se applicabile.

5 quater. L'importo di cui ai paragrafi 5 bis e 5 ter è pari all'80% dell'importo totale minimo dei fondi propri che gli enti creditizi sarebbero tenuti a detenere ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE e della direttiva 2000/12/CE, se del caso, prima del 1° gennaio 2007.

5 quinquies. Previa approvazione delle autorità competenti, per gli enti creditizi di cui al paragrafo 5 sexies, l'importo di cui ai paragrafi 5 bis e 5 ter può essere pari all'80% dell'importo totale minimo dei fondi propri che tali enti creditizi sarebbero tenuti a detenere ai sensi degli articoli da 78 a 83, dell'articolo 103 o dell'articolo 104 e della direttiva 2006/49/CE, se del caso, prima del 1° gennaio 2011.

5 sexies. Un ente creditizio può applicare il paragrafo 5 quinquies solo se ha iniziato a utilizzare il metodo basato sui rating interni o metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali il 1° gennaio 2010 o successivamente a tale data."

(11) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 2006/49/CE è così modificata:

(1) All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, viene aggiunta la seguente lettera t):

"t) "posizione inerente a cartolarizzazione" e "posizione inerente a ricartolarizzazione":
posizione inerente a cartolarizzazione e posizione inerente a ricartolarizzazione
secondo la definizione di cui alla direttiva 2006/48/CE."

(2) All'articolo 17, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Quando un ente calcola gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio ai fini dell'allegato II della presente direttiva conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE, ai fini del calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 36, della direttiva 2006/48/CE si applicano le disposizioni seguenti:"

(3) All'articolo 18, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) copertura patrimoniale, calcolata secondo i metodi e le opzioni di cui agli articoli da 28 a 32 e agli allegati I, II e VI e, se del caso, all'allegato V, per il loro portafoglio di negoziazione e all'allegato II, punti da 1 a 4 per le attività esterne al portafoglio di negoziazione."

(3 bis) È inserito l'articolo 51 *bis*:

"Entro il 31 ottobre 2010, la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio su eventuali misure concordate a livello internazionale per rafforzare i requisiti patrimoniali risultanti dall'applicazione dell'allegato V, punto 5 *terdecies* riguardo alla metodologia e ai livelli minimi per i risultanti requisiti patrimoniali. La relazione è corredata, se del caso, di proposte relative agli adattamenti tecnici di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera i).

(3 ter) All'articolo 41, paragrafo 1, è inserita la lettera i):

"i) adattamenti tecnici intesi a tenere conto delle misure concordate a livello internazionale in relazione alla metodologia e ai livelli minimi di cui all'allegato V, punto 5 terdecies."

(4) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (...) 1° gennaio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni (...).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

Gli allegati V, VI, IX e XII della direttiva 2006/48/CE sono modificati come indicato di seguito.

(1) All'allegato V è aggiunta la seguente sezione 11:

"11. POLITICHE RETRIBUTIVE

23. Nell'elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale, compresi gli alti dirigenti, le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

- a) la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato dell'ente creditizio;
- b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente creditizio e comprende misure intese ad evitare i conflitti d'interessi;
- c) l'organo di direzione, (...) nella sua funzione di sorveglianza dell'ente creditizio, (...) adotta e riesamina periodicamente i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua attuazione;
- d) l'attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificarne il rispetto delle politiche e delle procedure retributive (...) adottate dall'organo di direzione (...) nella sua funzione di sorveglianza;

- d bis) i membri del personale coinvolti (...) nelle funzioni di controllo (...) sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, (...) dispongono della necessaria autorità e (...) sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti alla loro vigilanza;
- e) quando la retribuzione è legata ai risultati, l'importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata e dei risultati generali dell'ente creditizio, e nella valutazione dei risultati individuali vengono (...) considerati criteri finanziari e non finanziari;
- e bis) la valutazione dei risultati (...) è effettuata in un quadro pluriennale, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su (...) un periodo che tenga conto del ciclo di attività dell'impresa e dei suoi rischi d'impresa;
- e ter) la componente variabile complessiva della retribuzione (...) non limita la possibilità dell'ente creditizio di rafforzare la propria base di capitale;
- e quater) (...) garanzie in termini di componente variabile della retribuzione sono (...) eccezionali e accordate unicamente nel contesto dell'assunzione di nuovo personale e (...) limitatamente al primo anno;
- f) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare (...) la componente variabile della retribuzione;
- g) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non retribuire l'insufficienza;

- h) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo (...) delle componenti variabili delle retribuzioni individuali o collettive, prevede una rettifica per tutti i tipi di rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti;
- h bis) (...) una parte sostanziale (...), pari ad almeno il 50%, della componente variabile della retribuzione è costituita da azioni o strumenti dell'ente creditizio collegati alle azioni, a seconda della struttura giuridica dell'ente creditizio interessato o, per gli enti creditizi non quotati, da altri strumenti non monetari, ove opportuno. Tali azioni, strumenti collegati alle azioni e strumenti non monetari sono soggetti a un'adeguata politica di contenimento (...) destinata ad allineare gli incentivi agli interessi a lungo termine dell'ente creditizio.
- i) (...) una parte sostanziale, pari (...) ad almeno il 40%, della (...) componente variabile della retribuzione è dilazionata su (...) un periodo non inferiore a tre anni ed è correttamente commensurata al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale in questione (...). La retribuzione pagabile in modo dilazionato non è corrisposta più velocemente che in base a un criterio proporzionale. Qualora la componente variabile della retribuzione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60% di tale importo è dilazionato.
- i bis) la remunerazione variabile, compresa la parte dilazionata, è corrisposta o attribuita solo se (...) è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria dell'ente creditizio nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell'unità aziendale e della persona interessate. La componente variabile complessiva della retribuzione è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati finanziari dell'ente creditizio siano modesti o negativi;
- i ter) i membri del personale sono tenuti ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e la responsabilità al fine di ridurre gli effetti di allineamento al rischio legati alle loro modalità di retribuzione.

23 bis. Gli enti creditizi che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e (...) complessità delle attività istituiscono un comitato retribuzioni. Tale comitato è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, dei capitali e delle liquidità.

Il comitato retribuzioni è responsabile per la preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio degli enti creditizi interessati, che devono essere adottate dall'organo di direzione nella sua funzione di sorveglianza. Il comitato retribuzioni è presieduto da un membro dell'organo di direzione che non esercita funzioni direttive nell'ente creditizio in questione;"

(2) L'allegato VI, parte 1, è modificato come segue:

a) il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8. Fermi restando i punti 9, 10 e 11, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari a quello delle esposizioni verso enti, fatto salvo il punto 11 bis. Questo trattamento è indipendente dall'esercizio della discrezionalità di cui all'articolo 80, paragrafo 3. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 31, 32 e 37."

(b) è inserito il seguente punto 11 bis:

"11 bis. Fermi restando i punti 9, 10 e 11, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali dello Stato membro denominate e finanziate nella valuta nazionale dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20%."

(3) L'allegato IX è modificato come segue:

(a) nella parte 3, al punto 1 è aggiunta la seguente lettera c):

"c) la valutazione del merito di credito non deve essere basata in tutto o in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente creditizio. In tal caso, l'ente creditizio considera la pertinente posizione come se non fosse provvista di rating e applica il trattamento riservato alle posizioni prive di rating di cui all'allegato IX, parte 4";

(b) la parte 4 è modificata come segue:

i) al punto 5, è aggiunta la seguente frase:

"Quando un ente creditizio ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso è tenuto, in funzione dell'entità di tale sovrapposizione, ad includere nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio solo la posizione o la parte della posizione che produce l'importo più elevato. L'ente creditizio può anche riconoscere tale sovrapposizione tra copertura patrimoniale del rischio specifico per le posizioni del portafoglio di negoziazione e copertura patrimoniale per le posizioni del portafoglio bancario, a condizione di essere in grado di calcolare e comparare le coperture patrimoniali per le varie posizioni. Ai fini del presente punto "sovrapposizione" significa che le posizioni, nella loro integralità o in parte, costituiscono un'esposizione allo stesso rischio cosicché nella misura della sovrapposizione l'esposizione è unica. Quando (...) il punto 1, lettera c) della parte 3 si applica a posizioni inerenti a cambiali finanziarie garantite da attività, l'ente creditizio può, previa approvazione delle autorità competenti, utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della cambiale finanziaria se la linea di liquidità è di pari rango rispetto alla cambiale finanziaria cosicché esse si sovrappongono e il 100% della cambiale finanziaria emessa dal programma ABCP è coperto dalle linee di liquidità."

ii) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando il punto 8, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione o a ricartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio assegnato alla classe di merito di credito alla quale la valutazione è stata associata dalle autorità competenti conformemente all'articolo 98, come indicato nella tabella 1."

iii) la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

Tabella 1

Classe di merito di credito	1	2	3	4 (solo per le valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni del merito di credito a breve termine)	Tutte le altre classi di merito di credito
Posizioni inerenti a cartolarizzazioni	20%	50%	100%	350%	1250%
Posizioni inerenti a ricartolarizzazioni	40%	100%	225%	650%	1250%

iv) la tabella 2 è soppressa;

v) il punto 46 è sostituito dal seguente:

"46. Nell'ambito del metodo basato sui rating, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione o a ricartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio associato con la classe di merito di credito alla quale la valutazione del merito di credito è stata associata dalle autorità competenti conformemente all'articolo 98, come indicato nella tabella 4, moltiplicato per 1,06."

vi) la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

Tabella 4

Classe di merito di credito		Posizioni inerenti a cartolarizzazione			Posizioni inerenti a ricartolarizzazione	
Valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni a breve termine	Valutazioni del merito di credito a breve termine	A	B	C	D	E
1	1	7%	12%	20%	20%	30%
2		8%	15%	25%	25%	40%
3		10%	18%	35%	35%	50%
4	2	12%	20%		40%	65%
5		20%	35%		60%	100%
6		35%	50%		100%	150%
7	3	60%	75%		150%	225%
8		100%			200%	350%
9		250%			300%	500%
10		425%			500%	650%
11		650%			750%	850%
Tutte le altre e prive di merito di credito		1250%				

vi bis) la tabella 5 è soppressa:

vii) il punto 47 è sostituito dal seguente:

"47. I fattori di ponderazione del rischio della colonna C della tabella 4 si applicano quando la posizione inerente a cartolarizzazione non è una posizione inerente a ricartolarizzazione e quando il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate è inferiore a sei. Alle restanti posizioni inerenti a cartolarizzazione che non sono posizioni inerenti a ricartolarizzazione si applicano i fattori di ponderazione del rischio della colonna B, a meno che la posizione non riguardi il segmento con rango più elevato della cartolarizzazione, nel qual caso si applicano i fattori di ponderazione della colonna A. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazione si applicano i fattori di ponderazione della colonna E, a meno che la posizione inerente a ricartolarizzazione non riguardi il segmento con rango più elevato della ricartolarizzazione e nessuna delle esposizioni sottostanti sia inerente a ricartolarizzazione, nel qual caso si applica la colonna D. Per determinare se un segmento abbia il rango più elevato, non è obbligatorio prendere in considerazione gli importi dovuti a titolo di contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo."

viii) il punto 48 è soppresso;

ix) il punto 49 è sostituito dal seguente:

"49. Nel calcolare il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate le esposizioni multiple verso lo stesso debitore vengono trattate come un'unica esposizione. Il numero effettivo delle esposizioni è calcolato come segue:

$$N = \frac{(\sum_i EAD_i)^2}{\sum_i EAD_i^2}$$

dove EAD_i rappresenta la somma dei valori di tutte le esposizioni verso l'iesimo debitore. Se la quota di portafoglio associata alla massima esposizione (C1) è disponibile, l'ente creditizio può calcolare N come $1/C1$."

(x) il punto 50 è soppresso;

(xi) il punto 52 è sostituito dal seguente:

"52. Fermi restando i punti 58 e 59, nel quadro del metodo della formula di vigilanza, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione è il fattore di ponderazione del rischio applicabile conformemente al punto 53. Tuttavia, il fattore di ponderazione del rischio non è inferiore al 20% per le posizioni di ricartolarizzazione e al 7% per tutte le altre posizioni inerenti a cartolarizzazione."

(xii) al punto 53, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"N è il numero effettivo di esposizioni calcolato conformemente al punto 49. Per le ricartolarizzazioni, l'ente creditizio considera il numero di esposizioni inerenti a cartolarizzazione dell'aggregato e non il numero delle esposizioni sottostanti negli aggregati originari dai quali discendono tali esposizioni."

(4) L'allegato XII, parte 2 è modificato come segue:

a) i punti 9 e 10 sono sostituiti dal testo seguente:

"9. Gli enti creditizi che calcolano i loro requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 75, lettere b) e c) indicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio menzionato in tali disposizioni. Inoltre, i requisiti patrimoniali per uno specifico rischio di tasso di interesse relativo a posizioni inerenti a cartolarizzazione vengono comunicati separatamente.

10. Ciascun ente creditizio che calcola i propri requisiti patrimoniali conformemente all'allegato V della direttiva 2006/49/CE pubblica le seguenti informazioni:

a) per ciascun subportafoglio coperto:

i) le caratteristiche dei modelli usati;

- ii) per le coperture patrimoniali (...), in base all'allegato V, punto 5bis e punto 5terdecies della direttiva 2006/49/EC presi distintamente, le metodologie utilizzate e i rischi misurati tramite un modello interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dall'ente creditizio per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con gli standard di robustezza richiesti e gli approcci utilizzati per la convalida del modello;
 - iii) la descrizione delle prove di stress applicate al subportafoglio;
 - iv) la descrizione degli approcci usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;
- b) il grado di accettazione da parte dell'autorità competente;
 - c) una descrizione della misura e delle metodologie per l'osservanza degli obblighi di cui all'allegato VII, parte B, della direttiva 2006/49/CE;
 - d) il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi:
 - i) i dati giornalieri del VaR nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;
 - ii) i dati del VaR in condizione di stress nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;
 - iii) le coperture patrimoniali in base all'allegato V, punto 5bis e punto 5terdecies della direttiva 2006/49/EC presi distintamente nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;
 - e) l'importo del capitale in base all'allegato V, punto 5bis e punto 5terdecies della direttiva 2006/49/EC presi distintamente, assieme all'orizzonte medio di liquidità ponderato per ogni subportafoglio coperto;

- f) il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni di un giorno del valore del portafoglio entro la fine del successivo giorno lavorativo e l'analisi di ogni importante scostamento nel corso del periodo di segnalazione."
- b) il punto 14 è sostituito dal seguente:
- "14. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 94 a 101 o i requisiti patrimoniali conformemente all'allegato I, punto 16 bis, della direttiva 2006/49/CE pubblicano le informazioni seguenti, se del caso separatamente per gli elementi inseriti nel loro portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione:
- a) la descrizione degli obiettivi dell'ente creditizio relativamente all'attività di cartolarizzazione;
- b) la natura di altri rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate;
- c) il tipo di rischi in termini di rango delle posizioni inerenti a cartolarizzazione sottostanti e in termini di attività sottostanti queste ultime posizioni assunte e mantenute con l'attività di ricartolarizzazione;
- d) i diversi ruoli svolti dall'ente creditizio nel processo di cartolarizzazione;
- e) per ciascuno di essi, l'indicazione della misura del coinvolgimento dell'ente creditizio;
- f) la descrizione delle procedure messe in atto per monitorare le variazioni del rischio di credito e di mercato delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, ivi compreso il modo in cui l'andamento delle attività sottostanti incide sulle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, e la descrizione del modo in cui dette procedure differiscono per le esposizioni inerenti a ricartolarizzazione;

- g) la descrizione della politica dell'ente creditizio in materia di uso della copertura e della protezione non finanziata per attenuare i rischi delle esposizioni inerenti a cartolarizzazioni e a ricartolarizzazioni mantenute, ivi compresa l'individuazione delle controparti di copertura rilevanti per tipo pertinente di esposizione al rischio;
- h) gli approcci seguiti dall'ente creditizio per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle sue attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di esposizioni inerenti a cartolarizzazione a cui si applica ogni approccio;
- i) i tipi di società veicolo di cartolarizzazione che l'ente creditizio, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare le esposizioni di terzi, ivi compreso se e in che forma e in che misura l'ente creditizio detiene esposizioni nei confronti di dette società veicolo di cartolarizzazione, prese distintamente sia in bilancio che fuori bilancio, nonché un elenco dei soggetti che l'ente creditizio gestisce o assiste e che investono in posizioni inerenti a cartolarizzazione che l'ente creditizio ha cartolarizzato o in società veicolo di cartolarizzazione di cui l'ente creditizio è promotore.
- j) la sintesi delle politiche contabili dell'ente creditizio per le attività di cartolarizzazione, specificando:
- i) se le operazioni siano trattate come vendite o come finanziamenti;
 - ii) la contabilizzazione dei profitti sulle vendite;
 - iii) i metodi, le ipotesi e i dati fondamentali nonché i cambiamenti rispetto al periodo precedente per la valutazione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione;
 - iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se ciò non è già contemplato da altre norme contabili;
 - v) come sono valutate le attività in attesa di cartolarizzazione e se sono inserite nel portafoglio di negoziazione dell'ente creditizio o esterne ad esso;

- vi) i metodi di contabilizzazione in bilancio delle passività nel caso di accordi che potrebbero imporre all'ente creditizio di fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate;
- k) le denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;
- l) dove applicabile, la descrizione dell'approccio della valutazione interna di cui all'allegato IX, parte 4, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni, l'uso della valutazione interna a fini diversi dal calcolo dei requisiti patrimoniali sulla base dell'approccio della valutazione interna, i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali viene applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, per tipo di esposizioni;
- m) la spiegazione dei cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da n) a q) intercorsi dall'ultimo periodo di riferimento;
- n) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni divise per tipo di esposizione:
 - i) l'ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente creditizio, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le cartolarizzazioni per le quali l'ente creditizio interviene unicamente come promotore;
 - ii) l'ammontare aggregato delle (...) posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate inserite in bilancio e delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione fuori bilancio;
 - iii) l'ammontare aggregato delle attività in attesa di cartolarizzazione;

- iv) per le linee di credito cartolarizzate soggette al regime del rimborso anticipato, l'ammontare aggregato delle esposizioni utilizzate attribuite rispettivamente alla quota del (...) cedente e dell'investitore, l'ammontare aggregato dei requisiti patrimoniali a carico dell'ente creditizio per (...) le ragioni di credito del (...) cedente, e l'ammontare aggregato dei requisiti patrimoniali a carico dell'ente creditizio per le quote dell'investitore dei saldi utilizzati e delle linee non utilizzate;
 - v) l'importo delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione dedotte dai fondi propri o con un fattore di ponderazione del rischio di 1 250%;
 - vi) una sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel (...) periodo in corso, compreso l'importo delle esposizioni cartolarizzate nonché i profitti o le perdite contabilizzati sulle vendite;
- o) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, separatamente le seguenti informazioni:
- i) l'ammontare aggregato delle (...) posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate e i relativi requisiti patrimoniali, suddivisi tra esposizioni inerenti a cartolarizzazioni ed esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni e ulteriormente suddivisi in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali per ognuno degli approcci ai requisiti patrimoniali utilizzati;
 - ii) l'ammontare aggregato delle esposizioni inerenti a ricartolarizzazione mantenute o acquistate suddiviso in funzione dell'esposizione prima e dopo la copertura/l'assicurazione e dell'esposizione nei confronti dei garanti finanziari, suddiviso a sua volta per categorie di affidabilità creditizia dei garanti o per nome dei garanti;
- p) per gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e per le esposizioni cartolarizzate dall'ente creditizio, l'importo delle attività deteriorate/scadute cartolarizzate e le perdite contabilizzate dall'ente creditizio nel periodo in corso, entrambi suddivisi per tipo di esposizione;

- q) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione, il totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente creditizio e soggette a requisito patrimoniale per il rischio di mercato, suddiviso tra esposizioni tradizionali/sintetiche e per tipo di esposizione."
- c) è aggiunto il seguente punto 15:
- "15. In merito alla politica e alle pratiche retributive dell'ente creditizio relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente creditizio, vengono pubblicate le seguenti informazioni con aggiornamenti regolari:
- a) informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica retributiva, compresi, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato retribuzioni, il (...) consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica retributiva e il ruolo delle parti interessate;
- b) informazioni sul collegamento tra retribuzione e risultati conseguiti;
- c) le caratteristiche di maggior rilievo del sistema retributivo, tra cui le informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione dei risultati e l'adeguamento ai rischi, le politiche di dilazione e i criteri di acquisizione;
- d) informazioni sui criteri di valutazione dei risultati in virtù dei quali vengono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della retribuzione;
- e) i principali parametri e le motivazioni per la concessione di eventuali regimi (...) a componente variabile e di ogni altra prestazione non monetaria."

- f) informazioni quantitative aggregate sulle retribuzioni, ripartite per alta direzione e membri del personale le cui operazioni hanno un impatto sensibile sul profilo di rischio dell'ente creditizio, con le seguenti indicazioni:
- i) importi retributivi per l'esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile e numero dei beneficiari;
 - ii) importi e forma della componente variabile della retribuzione, suddivisa in cassa, azioni e strumenti collegati alle azioni ed altri strumenti;
 - iii) importi delle retribuzioni dilazionate in essere, suddivise in quote attribuite e non attribuite;
 - iv) importi delle retribuzioni dilazionate versati durante l'esercizio, pagati e ridotti secondo aggiustamenti in base alle prestazioni;
 - v) pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto durante l'esercizio e numero dei relativi beneficiari; e
 - vi) importi dei trattamenti di fine rapporto versati durante l'esercizio, numero dei beneficiari e l'importo più elevato versato per un singolo trattamento."

Gli allegati I, II, V e VII della direttiva 2006/49/CE sono modificati come indicato di seguito.

(1) L'allegato I è così modificato:

a) il terzo comma del punto 8, v) è sostituito dal seguente:

"Laddove un derivato su crediti nth-to-default ha un rating esterno, il venditore della protezione calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico avvalendosi del rating del derivato e applica i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio inerenti alla cartolarizzazione."

a bis) il punto 14 è modificato come segue:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"14. L'ente imputa le sue posizioni nette in strumenti diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente/obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente punto e del punto 16 bis (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico."

ii) Il quarto comma è soppresso.

a ter) Sono inseriti i nuovi punti 14bis e 14ter

"14bis. In deroga al punto 14, l'ente può determinare la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni nel modo seguente: l'ente calcola i) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e ii) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni. L'importo maggiore tra i due è la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni. Ai fini della presente direttiva, il portafoglio di negoziazione delle correlazioni consiste in posizioni di cartolarizzazione e derivati su crediti nth-to-default che soddisfano i criteri seguenti:

a) le posizioni non sono né posizioni di ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né su altri derivati di esposizioni da cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione; e

b) tutti gli strumenti di riferimento sono single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esiste un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda. Ciò comprende anche indici solitamente negoziati sulla base di queste entità di riferimento. Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede "bid and offer" possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.

14ter. Le posizioni che si riferiscono ad uno dei due casi seguenti non possono far parte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni:

a) un sottostante che potrebbe essere assegnato alle classi di esposizione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettere i) e h) della direttiva 2006/48/CE negli elementi esterni al portafoglio di negoziazione di un ente creditizio; oppure

b) un credito su una società veicolo.

Un ente può includere nel portafoglio di negoziazione delle correlazioni posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti nth-to-default, ma che coprono altre posizioni del portafoglio in questione, sempreché esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda di cui al punto 14bis, lettera b per tale strumento o relativi sottostanti."

b) è inserito il seguente punto 16 bis:

"16 bis. L'ente calcola il requisito patrimoniale per le sue posizioni nette in strumenti rappresentanti posizioni inerenti a cartolarizzazione inseriti nel portafoglio di negoziazione nel modo seguente:

- a) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato conformemente all'allegato IX, parte 4, della direttiva 2006/48/CE;
- b) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo basato sui rating interni all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente all'allegato IX, parte 4, della direttiva 2006/48/CE.

b bis) Ai fini delle lettere a) e b) il metodo della formula di vigilanza può essere utilizzato unicamente previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza da enti che non siano enti cedenti che possono applicarlo per le stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione all'esterno del loro portafoglio di negoziazione. Se del caso, le stime della PD e della LGD per il metodo della formula di vigilanza sono determinate conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE o in alternativa, e previa autorizzazione distinta dell'autorità di vigilanza, basate su stime derivate dal metodo di cui all'allegato V, punto 5 bis e in linea con i requisiti quantitativi per il metodo basato sui rating interni. Il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria definisce orientamenti volti ad assicurare un uso convergente delle stime della PD e della LGD laddove tali stime si basano sul metodo di cui all'allegato V, punto 5bis .

c) nonostante le lettere a) e b), per le posizioni inerenti a (...) cartolarizzazione alle quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio del 1250% conformemente all'articolo 122 bis (...) della direttiva 2006/48/CE se fossero all'esterno del portafoglio di negoziazione degli stessi enti, l'8% dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente al predetto articolo."

c) il punto 34 è sostituito dal seguente:

"34. L'ente addiziona in conformità con il punto 1 tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte. L'ente moltiplica la sua posizione lorda generale per il coefficiente dell'8% al fine di calcolare la copertura patrimoniale per rischi specifici."

d) il punto 35 è soppresso.

(2) Nell'allegato II, al punto 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0% l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap sia soggetto a liquidazione per inadempimento in caso di insolvenza del soggetto la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento, nel qual caso l'importo dell'esposizione creditizia potenziale futura dell'ente è limitato all'importo dei premi non ancora pagati dal soggetto all'ente".

(3) L'allegato V è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti consentono agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri modelli interni in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e IV. L'impiego di un modello ai fini della vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all'esplicito riconoscimento delle autorità competenti."

b) al punto 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti esaminano la capacità dell'ente di effettuare test retrospettivi sulle variazioni, reali e ipotetiche, del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo. Le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospettivi, qualora sia ritenuto carente. Come minimo, le autorità competenti impongono agli enti di effettuare test retrospettivi sulla base dei risultati teorici (ossia sulla base delle variazioni del valore del portafoglio che si avrebbero se le posizioni in essere alla fine di una giornata lavorativa rimanessero invariate il giorno successivo)."

c) il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico associato alle posizioni in strumenti di debito e strumenti di capitale, le autorità competenti riconoscono l'impiego del modello interno di un ente qualora il modello interno, oltre a soddisfare le condizioni previste nel presente allegato, soddisfi le seguenti condizioni:

a) spieghi la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;

- b) rifletta la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;
- c) sia resistente ad un ambiente sfavorevole;
- d) sia convalidato mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo adeguato. Se le competenti autorità consentono lo svolgimento di detti test retrospettivi in base a subportafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente;
- e) rifletta il rischio di base associato al nome. Ciò significa che gli enti dimostrano che il modello interno è sensibile a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche;
- f) rifletta il rischio d'evento.

Il modello interno dell'ente valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

L'ente può decidere di escludere dal calcolo del suo requisito patrimoniale per il rischio specifico tramite modello interno le posizioni inerenti a cartolarizzazioni o a derivati su crediti nth to default per le quali soddisfa un requisito patrimoniale per le posizioni di rischio conforme all'allegato I, ad eccezione delle posizioni soggette al metodo di cui al punto 5terdecies.

Gli enti sono tenuti ad avvalersi dei progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori prassi di mercato."

(d) sono inseriti i seguenti punti da 5 bis a 5 terdecies:

"5 bis. Gli enti soggetti al punto 5 per strumenti di debito negoziati si dotano di un metodo per riflettere nel calcolo dei loro requisiti patrimoniali i rischi di inadempimento e di migrazione delle loro posizioni inserite nel portafoglio di negoziazione che sono incrementali rispetto ai rischi riflessi dalla misura del valore a rischio, secondo quanto specificato al punto 5. L'ente dimostra che il suo metodo soddisfa standard di robustezza comparabili a quelli del metodo di cui agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE, nell'ipotesi di un livello di rischio costante, e adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (hedging) e opzionalità.

Ambito di applicazione

5 ter. Il metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione si applica a tutte le posizioni soggette ad una copertura patrimoniale per il rischio specifico di tasso di interesse ma non si applica (...) alle posizioni inerenti a cartolarizzazione e ai derivati su crediti di tipo "nth-to-default".
Previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, l'ente può scegliere di includere sistematicamente tutte le posizioni in strumenti di capitale quotate e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati per le quali tale inclusione è in linea con le modalità di misurazione e di gestione interna del rischio della banca. Il metodo riflette l'impatto delle correlazioni tra eventi di inadempimento e di migrazione. Esso non riflette l'impatto della diversificazione tra eventi di inadempimento e di migrazione, da una parte, e altri fattori di rischio del mercato dall'altra.

Parametri

5 quater. Il metodo per riflettere i rischi incrementali deve misurare le perdite dovute a inadempimento e a migrazione dei rating interni o esterni ad un intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte patrimoniale di un anno.

Le ipotesi di correlazione sono sostenute da analisi di dati oggettivi in un quadro concettualmente solido. Il metodo per riflettere i rischi incrementali riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti. Esso riflette anche le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.

Il metodo è basato sull'ipotesi di un livello costante di rischio su un orizzonte patrimoniale di un anno, il che implica che determinate posizioni individuali o insiemi di posizioni nel portafoglio di negoziazione che hanno registrato inadempimento o migrazione nel corso del loro orizzonte di liquidità si riequilibrano alla fine dell'orizzonte di liquidità per tornare al livello iniziale di rischio. In alternativa, un ente può scegliere di utilizzare sempre l'ipotesi della posizione costante su un anno.

5 quinquies. Gli orizzonti di liquidità sono fissati in funzione del tempo richiesto per vendere la posizione o per coprire tutti i rischi di prezzo rilevanti in un mercato in condizioni di stress, tenendo in particolar conto dell'entità della posizione. Gli orizzonti di liquidità riflettono le pratiche effettive e l'esperienza maturata in periodi di stress sia sistematici che idiosincratici. L'orizzonte temporale viene misurato sulla base di ipotesi prudenti ed è sufficientemente lungo da impedire che in se stesso l'atto di vendere o di coprire incida in misura significativa sul prezzo a cui la vendita o la copertura avverrebbe.

La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o per un insieme di posizioni è soggetta ad un periodo minimo di tre mesi.

La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o un insieme di posizioni tiene conto delle politiche interne dell'ente in relazione agli aggiustamenti di valutazione e alla gestione delle posizioni ristagnanti. Quando un ente determina gli orizzonti di liquidità per insiemi di posizioni piuttosto che per singole posizioni, i criteri di definizione degli insiemi di posizioni sono definiti in modo da riflettere in misura ragionevole le differenze di liquidità. Gli orizzonti di liquidità sono maggiori per le posizioni concentrate, il che riflette il maggior lasso di tempo necessario per liquidare tali posizioni. Gli orizzonti di liquidità per le cartolarizzazioni tramite warehousing riflettono il tempo necessario per costruire, vendere e cartolarizzare le attività o per coprire i fattori di rischio rilevanti in condizioni di stress del mercato.

5 sexies. Nel metodo dell'ente per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione può essere incorporata la copertura. Si possono compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte si riferiscono allo stesso strumento finanziario. Gli effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti possono essere riconosciuti solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte lorde nei diversi strumenti. Gli enti riflettono l'impatto dei rischi rilevanti che potrebbero manifestarsi nell'intervallo tra la scadenza della copertura e l'orizzonte di liquidità, nonché le possibilità di significativi rischi di base nelle strategie di copertura per prodotto, rango nella struttura di capitale, rating interni o esterni, scadenza, annata (vintage) e altre differenze negli strumenti. L'ente riflette la copertura solo nella misura in cui può essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di altro tipo.

Per le posizioni nel portafoglio di negoziazione alle quali viene applicata la copertura tramite strategie di copertura dinamica, si potrebbe riconoscere un riequilibrio della copertura entro l'orizzonte di liquidità della posizione coperta purché l'ente: i) scelga il modello che riequilibra la copertura in maniera uniforme per l'insieme pertinente di posizioni del portafoglio di negoziazione, ii) dimostri che l'inclusione del riequilibrio consente una più esatta misura del rischio e iii) dimostri che i mercati degli strumenti utilizzati come copertura sono abbastanza liquidi per consentire il riequilibrio anche in periodi di stress. Ogni rischio residuo derivante da strategie di copertura dinamica deve trovare un riflesso nel requisito patrimoniale.

5 septies. Il metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione deve riflettere l'impatto non lineare delle opzioni, dei derivati su crediti strutturati e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. L'ente tiene inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a detti prodotti.

5 octies. Il modello per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione è basato su dati oggettivi e aggiornati.

Convalida

5 nonies. Nel quadro del riesame indipendente del loro sistema di misurazione del rischio e della convalida dei loro modelli interni secondo quanto disposto nel presente allegato, per quanto riguarda il metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione, gli enti:

- i) convalidano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro approccio di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi compresa la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici;

- ii) effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del metodo, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni. Queste prove non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato;
- iii) applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.

Il metodo per riflettere i rischi incrementali deve essere in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.

Documentazione

5 decies. Un ente documenta il suo metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione in modo che le correlazioni e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.

Approcci interni basati su parametri diversi

5 undecies. Se l'ente utilizza un metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione che pur non soddisfacendo tutti i requisiti del presente punto è in linea con le metodologie interne dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi, esso deve essere in grado di dimostrare che il suo metodo determina un requisito patrimoniale che è almeno altrettanto elevato che se avesse utilizzato un approccio pienamente in linea con i requisiti del presente punto. Le autorità competenti riesaminano il rispetto della disposizione di cui alla frase precedente almeno annualmente. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e formula orientamenti per assicurare condizioni di parità.

Frequenza del calcolo

5 duodecies. (...) L'ente effettua i calcoli richiesti dal metodo che ha scelto per riflettere i rischi incrementali almeno una volta alla settimana.

È inserito il seguente nuovo punto 5 terdecies:

5 terdecies. Le autorità competenti riconoscono l'uso di un metodo interno per calcolare un requisito patrimoniale supplementare anziché un requisito patrimoniale per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni ai sensi dell'allegato I, punto 14 bis, sempre che tutte le condizioni previste nel presente punto siano rispettate.

Tale metodo interno riflette adeguatamente tutti i rischi di prezzo ad un intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte patrimoniale di un anno nell'ipotesi di un livello di rischio costante, adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (hedging) e opzionalità. L'ente può integrare in tale metodo qualsiasi posizione gestita in comune con le posizioni del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e può quindi escludere tali posizioni dal metodo di cui al punto 5 bis. L'ammontare di questo requisito patrimoniale per tutti i rischi di prezzo non può essere inferiore all'8% del requisito patrimoniale che sarebbe calcolato ai sensi dell'allegato I, punto 14 bis per tutte le posizioni comprese nella copertura per tutti i rischi di prezzo.

In particolare sono colti adeguatamente i seguenti rischi:

- a) il rischio cumulativo derivante da molteplici inadempimenti, compreso l'ordine degli inadempimenti, in prodotti divisi in segmenti;
- b) rischio di differenziali creditizi, compresi gli effetti gamma e gamma trasversali;
- c) volatilità delle correlazioni implicite, compreso l'effetto trasversale fra differenziali e correlazioni;

d) rischio di base, comprendente:

i) la base tra il differenziale di un indice e quelli dei singoli nomi che lo costituiscono, e

ii) la base tra la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli su misura;

e) volatilità del tasso di recupero, legata alla propensione dei tassi di recupero a incidere sui prezzi dei segmenti; e

f) nella misura in cui sono compresi nella misura del rischio globale i vantaggi derivanti dalla copertura dinamica, il rischio di "slippage" della copertura e i costi potenziali di un riequilibrio di tale copertura.

Ai fini del presente punto, un ente deve essere in possesso di dati di mercato sufficienti a garantire che esso riflette pienamente i rischi notevoli di tali esposizioni nel suo metodo interno in conformità dei criteri qui esposti, dimostra mediante test retrospettivi o altri mezzi appropriati che i rischi misurati possono spiegare adeguatamente la variazione storica dei prezzi di tali prodotti e assicura che è in grado di distinguere le posizioni per cui dispone dell'approvazione ai fini della loro integrazione nel requisito patrimoniale conformemente al presente punto, dalle posizioni per cui non dispone di tale approvazione.

Per quanto riguarda i portafogli soggetti al presente punto, l'ente applica periodicamente una serie di scenari di stress specifici prestabiliti. Questi scenari di stress esaminano gli effetti dello stress per i tassi di inadempimento, i tassi di recupero, i differenziali creditizi e le correlazioni su profitti e perdite dell'unità di negoziazione delle correlazioni. L'ente applica questi scenari di stress almeno una volta alla settimana e riferisce almeno ogni trimestre alle autorità competenti i risultati, ivi compresi i confronti con il requisito patrimoniale dell'ente ai sensi del presente punto. I casi in cui le prove di stress indicano un concreto deficit di questo requisito patrimoniale devono essere notificati tempestivamente alle autorità competenti. Sulla base dei risultati di queste prove di stress le autorità competenti prendono in considerazione l'imposizione di un requisito patrimoniale supplementare rispetto al portafoglio di negoziazione delle correlazioni ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 2 della direttiva 2006/48/CE.

Un ente calcola il requisito patrimoniale per riflettere tutti i rischi di prezzo almeno una volta alla settimana.

(d) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti che utilizzano modelli interni non riconosciuti a norma del punto 5 sono soggetti ad un coefficiente patrimoniale distinto per il rischio specifico calcolato in base all'allegato I."

e) il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b) i valori risultanti dai calcoli dell'ente stesso sono rettificati mediante i fattori moltiplicativi (mc) e (ms) (...). Tali fattori sono pari ad almeno 3."

f) al punto 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), i fattori moltiplicativi (mc) e (ms) (...) sono aumentati di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente del valore a rischio di cui al punto 10. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti."

g) il punto 9 è soppresso;

h) il punto 10 è modificato come segue:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) periodo di detenzione di 10 giorni;"

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) serie di dati aggiornate con frequenza mensile."

i) sono inseriti i seguenti punti 10 bis e 10 ter:

"10 bis. Inoltre, ogni ente calcola un "valore a rischio in condizioni di stress" basato su un valore a rischio del portafoglio corrente rapportato a 10 giorni, con un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile, con parametri immessi nel modello del valore a rischio calibrati su dati storici per un periodo continuato di 12 mesi (...) di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente. La scelta dei dati storici è soggetta all'approvazione delle autorità competenti e ad un riesame annuale (...) da parte dell'ente. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e formula orientamenti per assicurarne la convergenza. Gli enti calcolano il valore a rischio in condizioni di stress almeno settimanalmente.

10 ter. Ogni ente deve soddisfare, su base giornaliera, un requisito patrimoniale espresso come la somma delle seguenti lettere a) e b). Inoltre un ente che utilizza il proprio modello interno per calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di posizione specifico (...) deve soddisfare un requisito patrimoniale espresso come la somma delle seguenti lettere a) e b):

"a) il valore più elevato tra 1) la sua misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata conformemente al punto 10 (VaRt-1), e 2) la media delle misure del valore a rischio giornaliero conformemente al punto 10 in ognuno dei sessanta giorni operativi precedenti (VaRavg) moltiplicato per il fattore moltiplicativo (mc);

(...)

b) il valore più elevato tra 1) l'ultima misura disponibile del suo valore a rischio in condizioni di stress calcolata conformemente al punto 10 bis (sVaRt-1), e 2) la media delle misure del valore a rischio in condizioni di stress calcolata secondo le modalità e la frequenza specificate al punto 10 bis nei sessanta giorni operativi precedenti (sVaRavg) moltiplicato per il fattore moltiplicativo (ms);

(...)

- c) (...)un requisito patrimoniale calcolato ai sensi dell'allegato I per i rischi di posizione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione e dei derivati su crediti "nth to default" nel portafoglio di negoziazione, ad eccezione di quelli compresi nella copertura ai sensi del punto 5 terdecies;

(...)

- d) il valore più elevato tra la misura più recente e la misura media su 12 settimane dei rischi incrementali di inadempimento e di migrazione dell'ente, conformemente al punto 5 bis, e (...), se del caso, il valore più elevato tra la misura più recente e la misura media su 12 settimane di tutti i rischi di prezzo dell'ente ai sensi del punto 5 terdecies."
- j) al punto 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il modello di misurazione dei rischi deve tenere conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati. Quando un fattore di rischio è incorporato nel modello di tariffazione del rischio ma non nel modello di misurazione del rischio, l'ente deve essere in grado di giustificare l'omissione secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Inoltre, il modello di misurazione dei rischi riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti nonché il rischio di correlazione e il rischio di base. Quando si utilizzano variabili proxy per i fattori di rischio, queste devono dimostrare di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta. Inoltre, ai singoli tipi di rischio si applica quanto segue:"

(4) All'allegato VII, la parte B è modificata come segue:

a) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione. Queste devono prevedere responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l'utilizzo di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell'ente sugli elementi utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;"

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti valutano le loro posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile. La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione."

c) il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti devono valutare prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli in base ad un modello prima di applicare le disposizioni sui requisiti patrimoniali relative al portafoglio di negoziazione. Per valutazione in base ad un modello si intende qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento (benchmark) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da un dato di mercato."

d) al punto 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'alta direzione deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni al valore equo che vengono valutati in base ad un modello e consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza che ciò crea nelle segnalazioni sul rischio e sull'andamento dell'attività;"

e) i punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"Aggiustamenti di valutazione

8. Gli enti istituiscono e mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione.

Regole generali

9. Le autorità competenti esigono che vengano formalmente presi in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello."

f) i punti da 11 a 15 sono sostituiti dal testo seguente:

"11. Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il calcolo dell'aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni scarsamente liquide. Tali aggiustamenti sono effettuati, se necessario, in aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini di informativa finanziaria e sono concepiti in modo da riflettere l'illiquidità della posizione. Nel quadro di dette procedure, per decidere se sia necessario un aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità degli operatori indipendenti "market maker"), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato, il grado di concentrazione del mercato, il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni di rischio, la misura nella quale la valutazione viene effettuata in base a un modello e l'incidenza di altri rischi di modello.

12. Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario effettuare aggiustamenti per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate.

13. (...)

14. (...)

15. (...)

15a. Per quanto riguarda i prodotti complessi, ivi compresi, ma non esclusivamente, esposizioni inerenti a cartolarizzazioni e derivati di credito nth-to-default, gli enti creditizi valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione al fine di riflettere le seguenti due forme di rischio di modello: il rischio di modello associato all'utilizzo di metodologie di valutazione eventualmente sbagliate e il rischio associato all'utilizzo di parametri di calibratura non osservabili (ed eventualmente sbagliati) nel modello di valutazione."
